

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE GESTIONE RECLAMI

Rifer. a nota n. del

Classificazione III 2 1

All.ti n .

Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
che esercitano la r.c.auto
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in un altro
Stato membro dello S.E.E. che
esercitano la r.c.auto in Italia in
regime di libera prestazione di
servizi o in regime di
stabilimento
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia
delle Imprese di assicurazione
con sede legale in uno Stato
terzo rispetto allo S.E.E. che
esercitano la r.c.auto in Italia
LORO SEDI

Oggetto Clausole sulla cessione del credito e sul risarcimento in forma specifica inserite nelle condizioni di polizza r.c.auto.

Nell'ambito dell'attività di gestione dei reclami svolta da IVASS sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei consumatori concernenti clausole sulla cessione del credito (derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale) e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti r.c.auto di alcune imprese.

Tali clausole tendono a limitare la cessione del credito da parte dell'assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l'impresa di assicurazione.

Le clausole operano su diversi fronti e sono variamente articolate:

- a) alcune vietano *tout court* la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l'impresa;
- b) altre prevedono che l'assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell'impresa da rilasciarsi entro un certo

numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso);

- c) altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato , il pagamento di una penale nel caso in cui l'assicurato, venendo meno all'impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.

Clausole del genere possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all'interno del contratto, a svantaggio dell'assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. Inoltre, l'applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.

In presenza di simili clausole, questo Istituto procede ad effettuare le conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 37 bis del Codice del Consumo.

Al riguardo AGCM si è espressa (provvedimento n. 24268/2013) indicando anche alcune condizioni che, contemperando adeguatamente le esigenze dell'impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle imprese in indirizzo sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.

Distinti saluti

Per delegazione
del Direttorio integrato

firma 1